



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

MIBAC-SABAP-MI
SABAP-MI
0002180 04/03/2019

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000
e art. 47, commi 1 e 2, D. Lgs. 82/2005

Alla

Soprintendenza ABAP per la città
metropolitana di Milano
sabap-mi@mailcert.beniculturali.it

Allegato: 1

Oggetto: Milano – QT8 Quartiere Triennale 8. Avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera d), comma 4 lettera g) e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Trasmissione nota da pubblicare sul sito della SABAP-MI

In seguito alla riunione tenutasi presso gli uffici di questa Direzione generale in data 27 febbraio u.s., si trasmette, in allegato, la nota, condivisa con i funzionari della Soprintendenza competente, concernente le precisazioni e i chiarimenti relativi alle modalità di gestione dei singoli ambiti, oggetto di tutela, per come individuati nella nota di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale del QT8 e del Monte Stella, fatte salve ulteriori osservazioni che dovessero pervenire nel corso dell'istruttoria e che in sede di adozione del provvedimento finale potrebbero essere oggetto di ulteriori precisazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gino Famiglietti

CT



NOTA SABAP-MI

Oggetto: Milano – QT8 Quartiere Triennale 8. Avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera d) , comma 4 lettera g) e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

CHIARIMENTI

A seguito delle prime interlocuzioni informali intercorse tra questa Soprintendenza e gli interessati, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti relativi alle modalità di gestione dei singoli ambiti, oggetto di tutela, per come individuati nella nota di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale del QT8 e del Monte Stella.

Questo Ufficio si riserva di fornire ulteriori precisazioni nel corso dell'istruttoria, e comunque di tenere conto di tutte le osservazioni che dovessero pervenire in sede di adozione del provvedimento finale.

L'avvio di procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante, avviato con la nota della SABAP di Milano, prot. n. 988 del 4 febbraio 2019, ha individuato, all'interno dell'area del quartiere QT8, ambiti per i quali il livello di tutela è stato graduato relativamente alla tipologia di interesse riscontrato.

Per i suddetti ambiti sono, pertanto, state indicate le seguenti linee di indirizzo prescrittive:

a1 - Ambito di interesse storico-relazionale, ai sensi dell'art. 10 c.3, lett.d) del D.Lgs. 42/2004

b - Ambito di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, c. 4, lett. g) del D. Lgs. 42/2004

In questi ambiti andranno autorizzati:

1. Per il verde pubblico: tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, interventi di manutenzione ordinaria sulla base di progetti-pilota;
2. Per il verde privato: i soli interventi finalizzati alla modificazione/trasformazione del verde esistente (limitatamente a pavimentazioni e/o nuove recinzioni);
3. Per la viabilità pubblica e privata e i percorsi pedonali: gli interventi di manutenzione straordinaria e occupazione di suolo pubblico (dehors);
4. Per l'edificato non ricadente nel successivo ambito a2: i soli interventi di sostituzione edilizia e le eventuali modifiche planivolumetriche.

Non sono soggetti ad autorizzazione, per l'edificato, gli interventi relativi agli interni, alla sostituzione dei serramenti e al cambio di destinazione d'uso, ecc.

a2 - Ambito di interesse storico-relazionale ai sensi dell'art. 10 c.3, lett.d) del D.Lgs. 42/2004 ricomprensente gli edifici privati maggiormente rappresentativi delle tipologie architettoniche e urbanistiche impiegate sperimentalmente nella realizzazione del quartiere, e caratterizzati da un buono stato di conservazione, in riferimento esclusivamente al loro sedime, alla volumetria e alle facciate esterne.

In quest'ambito sono soggetti ad autorizzazione esclusivamente:

Gli interventi di modifica delle facciate esterne, compresi i serramenti, e delle coperture. La richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, conterrà eventualmente la richiesta di ammissibilità alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente e la richiesta di ammissione ai contributi in conto interesse e/o in conto capitale ai sensi degli artt. 35, 36, 37 del D. Lgs. 42/2004.

Gli atti di compravendita delle parti di questi edifici dovranno seguire le consuete procedure previste dalla normativa vigente, e quindi andranno comunicati al MIBAC ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 42/2004 ai fini dell'eventuale esercizio, da parte del Ministero, del diritto di prelazione.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi relativi agli interni, (ad eccezione degli spazi ove siano collocati elementi decorativi: vedi artt. 11 e 50 del D. Lgs. 42/2004), e i cambi di destinazione d'uso.

c - Ambito di interesse storico-relazionale, ai sensi dell'art. 10, c. 3, lett. d) del D.Lgs. 42/2004 ricomprendente gli edifici più significativi a destinazione pubblica.

Per questi edifici l'esecuzione dei lavori, sia all'interno che all'esterno, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004.

Si specifica inoltre quanto segue:

1. Non dovranno essere comunque sottoposti a valutazione della Soprintendenza le richieste di condono edilizio che, per gli edifici privati di cui ai precedenti punti **a1** e **a2**, riguardino le sole parti interne degli stessi.
Negli altri casi, le istanze di condono, fermo rimanendo il principio per cui la competenza della Soprintendenza investe le sole istanze pervenute dopo la data di avvio del procedimento di vincolo del Quartiere QT8, saranno esaminate per le sole fattispecie che, per gli edifici di cui alla lettera **a1**, riguardino la distribuzione planivolumetrica dei fabbricati e, per gli edifici di cui alla lettera **a2**, riguardino, oltre che la distribuzione planivolumetrica, la scansione, in facciata, dei vuoti e dei pieni.
2. Gli interventi in corso di esecuzione sull'area tutelata, secondo la casistica sopra richiamata, sono soggetti a sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 28 del d. Lgs. 42/2004.

link: [scarica i chiarimenti](#)